


“I Contratti nelle P.A. per lavori, forniture di beni e servizi”

Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006

Le ultime modifiche

Le fasi principali del procedimento e le possibili semplificazioni


Relatore: dott. Gaetano Antonio Pellegrino
Dirigente del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Campania - Molise



Nuovo Quadro Normativo in Materia di Appalti di Lavori, Servizi e Forniture

Decreto Legislativo 163/06


Prima Parte



AGENDA


Contratti Pubblici relativi a lavori:

- Le novità del D. Lgs. n. 163/2006 in materia di appalti di lavori.
- L'organizzazione ed il controllo dei contratti Pubblici.
- Responsabile del procedimento: individuazione, competenze e responsabilità.
- Requisiti di partecipazione alle gare (Morali, Idoneità Professionale e Capacità).



AGENDA


- Contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice.
- La disciplina dei contratti Pubblici nei settori ordinari e speciali sopra soglia e sotto soglia.
- Criteri di scelta del contraente: procedura aperta (asta pubblica). procedure ristrette (appalto concorso e licitazione privata). procedura negoziata (trattativa privata).
- Iter procedurale per la scelta del contraente.
- La nuova procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.
- Aggiudicazione provvisoria, definitiva e contratto.



Quadro normativo appalti pubblici

Norme Precedenti

- Forniture Dir. 93/36/CE ➡ D.Lgs. n. 358/1992
- Lavori Dir. 93/37/CE ➡ L. n. 109/1994
- Servizi Dir. 92/50/CE ➡ D.Lgs. n. 157/95
- Settori speciali Dir. 93/38/CE ➡ D.Lgs. n. 158/95




Quadro normativo appalti pubblici

Nuove Direttive e Legge Nazionale

Direttiva n. 18/2004 - Settori Classici


Direttiva n. 17/2004 - Settori Speciali

Forniture-Servizi-Lavori



Codice degli Appalti
(D.lgs 163/06)

▪



QUADRO NORMATIVO LAVORI PUBBLICI PRIMA DEL D.LGS 163/06

Livello legislativo

Legge 109/94 e s.m.



Disciplina generale degli appalti di lavori pubblici e dei servizi di ingegneria sopra e sotto soglia

Legge obiettivo



Riguarda l'affidamento delle infrastrutture strategiche

Regolamenti

DPR 554/99



Disciplina il comportamento delle stazioni appaltanti

DPR 34/2000




Disciplina i compiti delle SOA e quelli dell'Autorità

DM 145/2000



Disciplina i rapporti tra amministrazione ed appaltatore



D.LGS. 12 aprile 2006 n.163

Legge 18.4.2005 n. 62 (legge comunitaria 2004) Delega il Governo a recepire le direttive 2004/18 e 2004/17 in un testo unico



D.LGS. 12 aprile 2006 n.163

Parte I - Principi e disposizioni comuni


Parte II - Settori ordinari

}	Titolo I - Contratti di rilevanza comunitaria
	Titolo II - Contratti sotto soglia
	Titolo III - Disp. ult. contratti lavori pubblici
	Titolo IV - Contratti nei settori difesa e beni culturali

Parte III - Settori speciali

Parte IV - Contenzioso


Parte V - Disposizioni di coord. e transitorie



Ruolo dell'Unione Europea

Principi del Trattato

- Libera concorrenza
 - Libertà di movimento
 - Non discriminazione
 - Parità di trattamento
 - Trasparenza
-
- Direttive per l'armonizzazione delle norme e procedure negli stati membri nel rispetto dei principi del Trattato




Ruolo dell'Unione Europea

Giurisprudenza Corte di Giustizia



- ✓ **Principio di trasparenza**
- ✓ **Principio di non discriminazione**
 - ✓ **Parità di trattamento**
 - ✓ **Mutuo riconoscimento**
 - ✓ **proporzionalità**




Legge 12 luglio 2006, n. 228

La legge 12 luglio 2006, n. 228 ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 163/2006.

Le principali modifiche riguardano l'entrata in vigore di alcune previsioni del decreto 163/2006 (strumenti innovativi e trattativa privata).

Le ultime modifiche apportate al Codice sono contenute nel decreto legislativo 6/2007, nella Legge del 6 agosto 2008 n.133 e **nel decreto legislativo 11 settembre 2008 al n.152 (entra in vigore il 17/10/2008)**



L'oggetto del contratto di appalto

■ Legge n. 109/94 (articolo 19, comma 1)

I contratti di appalto di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto:

- la sola esecuzione;
- la progettazione esecutiva e l'esecuzione (appalto integrato al quale ricorrere solo in determinati casi).


Novità del Codice in materia di appalti (art. 53)

I contratti di appalto di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto:

- la sola esecuzione;
- la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo della amministrazione aggiudicatrice (appalto integrato cd. tradizionale);
- previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione sulla base del progetto preliminare della amministrazione aggiudicatrice (appalto integrato cd. complesso).

È ammesso il ricorso all'appalto integrato in termini generalizzati

L'appalto concorso scompare come procedura di scelta del contraente e viene introdotta una nuova ipotesi di appalto integrato



Le due ipotesi di appalto integrato

APPALTO INTEGRATO cd. TRADIZIONALE

(art. 53, comma 2, lett. b) - art. 206)

OGGETTO DEL CONTRATTO

Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori

GARA EFFETTUATA SULLA BASE DI
Progetto DEFINITIVO e capitolato
prestazionale

APPALTO INTEGRATO “COMPLESSO”


(art. 53, comma 2, lett. c) - art. 206)

OGGETTO DEL CONTRATTO

Progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori

GARA EFFETTUATA SULLA BASE DI
Progetto PRELIMINARE e capitolato
prestazionale

L'OFFERTA HA AD OGGETTO
il progetto DEFINITIVO ed il prezzo



Procedure di scelta

Legge n. 109/94 (art. 20)

Pubblico incanto / Licitazione privata

Appalto concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla legge

L'affidamento a trattativa privata è ammesso nei casi di lavori di importo:

- inferiore a 100.000 euro;
- compreso tra 100.000 e 300.000 euro nel rispetto dell'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
- Inferiore a 300.000 euro per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate.

Novità del Codice in materia di procedure (artt. 55 e segg.)

Procedura aperta

Procedura ristretta preferibilmente quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Procedura negoziata con o senza previa pubblicazione del bando nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste.

Liberalizzata per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro

Dialogo competitivo alle condizioni specifiche espressamente previste

Procedure di affidamento nel Codice

procedure	sotto soglia	aperta (bando + disciplinare di gara)	sola esecuzione	prezzo più basso	esclusione automatica	
				offerta economicamente più vantaggiosa	verifica congruità offerta	
				prezzo più basso	costo progettazione < euro 100.000	
			progettazione ed esecuzione	offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione = > euro 100.000 < euro 206.000	
				prezzo più basso	costo progettazione = > euro 206.000	
				offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione = > euro 206.000	
		ristretta (bando + norme integrative bando + lettera invito)	sola esecuzione	aperta (bando + disciplinare di gara)	prezzo più basso	esclusione automatica
					offerta economicamente più vantaggiosa	verifica congruità offerta
					prezzo più basso	costo progettazione < euro 100.000
			progettazione ed esecuzione	offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione = > euro 100.000 < euro 206.000	
				prezzo più basso	costo progettazione = > euro 206.000	
				offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione = > euro 206.000	
	sopra soglia	aperta (bando + disciplinare di gara)	sola esecuzione	prezzo più basso	verifica congruità offerta	
				offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione < euro 100.000	
				prezzo più basso	costo progettazione = > euro 100.000 < euro 206.000	
			progettazione ed esecuzione	offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione = > euro 206.000	
				prezzo più basso	verifica congruità offerta	
				offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione < euro 100.000	
		ristretta (bando + norme integrative bando + lettera invito)	sola esecuzione	aperta (bando + disciplinare di gara)	prezzo più basso	verifica congruità offerta
					offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione < euro 100.000
					prezzo più basso	costo progettazione = > euro 100.000 < euro 206.000
			progettazione ed esecuzione	offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione = > euro 206.000	
				prezzo più basso	verifica congruità offerta	
				offerta economicamente più vantaggiosa	costo progettazione < euro 100.000	

TABELLA TIPI BANDI E MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA

TIPO BANDO	MODALITA' PAGAMENTO PREZZO	MODALITA' AGGIUDICAZIONE	MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA
sola esecuzione	corpo	prezzo più basso	a prezzi unitari (alternativa 1)
			ribasso su importo complessivo lavori (alternativa 2)
		offerta economicamente più vantaggiosa	prezzi unitari e proposte tecniche (alternativa 3)
	a corpo e misura	prezzo più basso	a prezzi unitari (alternativa 1)
	a misura	prezzo più basso	a prezzi unitari (alternativa 1)
			ribasso su elenco prezzi (alternativa 4)
progettazione ed esecuzione	corpo	prezzo più basso	a prezzi unitari (alternativa 1)
			ribasso su importo complessivo lavori (alternativa 2)
		offerta economicamente più vantaggiosa	prezzi unitari e proposte tecniche (alternativa 3)

Le procedure innovative


- Dialogo competitivo - art. 58
- Accordo quadro – art. 59 –
limitatamente ai lavori di manutenzione.

- Asta elettronica – art. 85
- Sistema dinamico di acquisizione
art. 60-

Diapositiva 17


PC1

Personal Computer; 18/01/2008




Soglie comunitarie

- **Servizi tecnici (art. 91)**
 - 1) appalti di importo inferiore ad euro 20.000 (affidamento diretto art 125, comma 1)
 - 2) appalti di importo pari o superiore ad euro 20.000 ed inferiori ad euro 100.000 : art. 91, comma 2) affidamento con procedura negoziata
 - 3) appalti di importo pari o superiore ad euro 100.000 ed inferiori ad euro 206.000 (oppure *ad euro 133.000 per le amministrazioni governative centrali*): procedure come le comunitarie, ma con pubblicazione GURI.
 - 4) appalti di importo pari o superiore ad euro 206.000 (oppure *ad euro 133.000 per le amministrazioni governative centrali*): procedure comunitarie con pubblicazione GUCE.



Soglie comunitarie

- **Settori ordinari - (art. 28)**
- **Forniture e servizi**
 - - 133.000 euro per le amministrazioni statali centrali e periferiche (Ministeri, enti pubblici nazionali, Consip)
 - - 206.000 euro per le altre amministrazioni appaltanti (soglia che si applica anche alle amministrazioni centrali per talune categorie come servizi e ricerca e telecomunicazioni)
- **Lavori**
 - - 5.150.000 euro per tutte le amministrazioni
- Il codice ha unificato le procedure di scelta del contraente sia sopra che sotto soglia comunitaria, quindi anche sotto soglia si utilizzano le medesime procedure di gara.
- Per i servizi e forniture il cottimo fiduciario è consentito fino alla soglia comunitaria per appalti di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto. Per i lavori pubblici è consentita la procedura ristretta semplificata per appalti di lavori di importo inferiore a 750.000 euro ed il cottimo fiduciario fino a 200.000 euro (manutenzione di opere ed impianti per importi non superiori a 100.000 euro); per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto.



Soglie comunitarie

- **Settori Speciali (art. 215)**

- **Forniture e servizi**


- 412.000 euro

- **Lavori pubblici**

- 5.150.000 euro

- Per gli appalti sotto soglia, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le medesime procedure di gara. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi negli stessi casi ed importi previsti per i settori ordinari.


- Le imprese pubbliche ed i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi applicano per gli appalti sotto soglia i propri regolamenti, conformemente ai principi del Trattato.




Codice degli appalti

Lotti- Stima degli importi dei contratti

Lotti	Forniture: affitto, acquisto di beni	Servizi (in assenza di un valore complessivo)
Valore cumulato dei lotti	<= 12 mesi : Totale del contratto	<= 48 mesi: valore totale
Lavori: per ogni lotto: >1.000.000 EURO (al netto di IVA) e >20% del valore cumulato	> 12 Mesi: Totale mesi 12 + Importo Residuo Stimato	Non definito: Importo relativo a 48 Mesi
Servizi: per ogni lotto: >80.000 EURO (al netto di IVA) e >20% del valore cumulato	Senza Scadenze: Valore mensile *48	Appalti aventi carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati entro un det. Periodo



Il dialogo competitivo




art. 1 comma 11, lett. c Direttiva 04/18/CE

Il «dialogo competitivo» è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare **una o più soluzioni** atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando l'amministrazione aggiudicatrice

— **non è oggettivamente in grado** di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), **i mezzi tecnici** atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o


— **non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.**



Il dialogo competitivo nel codice dei contratti

- *Settori ordinari (lavori, servizi, forniture)*
 - contratti di rilevanza comunitaria (art. 54, c. 3 e art. 58);
 - contratti sotto soglia (art. 122);
 - solo per appalti (esclusi affidamento concessioni e contraente generale)

- *Settori speciali (lavori, servizi, forniture)*
 - contratti di rilevanza comunitaria (art. 206, art. 220);
 - contratti sotto soglia (art. 238)



Presupposti per l'applicazione della procedura

appalti particolarmente complessi

La stazione appaltante non è oggettivamente in grado :


- di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o obiettivi;
- di specificare l'impostazione giuridica e finanziaria di un progetto;

Considerando n. 31 direttiva 18/2004

“le stazioni appaltanti devono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie”




- È ammesso qualora il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l'aggiudicazione dell'appalto



Presupposti nel codice dei contratti (art. 58, c. 2)


“Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili di studi in merito:

- alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni;
- alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi
- e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.”




Gli aspetti generali della procedura

- **Bando e/o documento descrittivo (ammissione concorrenti)** → **Possibilità limitazione numero candidati (art. 62, c. 2) minimo 6**
- **Dialogo** → **Procedura per fasi (art. 58, c. 9 e art. 62, c.7)
Possibilità di annullare la procedura (art. 58, c.11)**
- **Aggiudicazione** → **Possibilità richiesta chiarimenti offerte (art. 58, c. 14)
Precisioni aspetti offerta aggiudicatario (art. 58, c. 16)**




1) bando e ammissione concorrenti

- **contenuto del documento descrittivo:** definizione delle esigenze; costituisce parte integrante del bando (art. 72, comma 1 può essere inviato con invito a partecipare al dialogo);
- **requisiti di qualificazione**
- **i requisiti sono quelli previsti negli art. da 34 a 46 del codice** (art. 34-37 riguardano i soggetti, art. 38-44 i requisiti);
- **criteri di valutazione** dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ponderazione dei criteri (art. 83);
- **Forcella e/o fasi** : disciplina nel bando /documento descrittivo
- **Previsione o meno dei premi**



2) dialogo

- La stazione appaltante può chiedere ai partecipanti di precisare le proposte per iscritto; sono progressivamente affinate durante il dialogo;
- I concorrenti possono presentare più soluzioni;
- Il dialogo è condotto individualmente con ciascuno dei partecipanti;
- In caso di procedura svolta per fasi successive sono obbligatorie proposte di soluzioni sufficientemente definite ;
- Divieto di divulgare informazioni, salvo consenso dei partecipanti;
- Il dialogo si chiude con l'individuazione delle soluzioni che soddisfano le esigenze dell'amm.ne, in base alle quali i partecipanti presentano l'offerta finale;



3) Fase di aggiudicazione


Contenuto delle offerte

- Devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto;
- Devono riguardare le soluzioni presentate da ciascuno come specificate alla fine del dialogo;

Problemi dell'offerta nel caso di lavori

Quale livello di progettazione è necessario? Progetto preliminare, definitivo o esecutivo?

Problema dei rilievi e delle indagini (geologiche, geotecniche, archeologiche) necessari per la progettazione anche preliminare



appalto-concorso/ dialogo competitivo

Appalto- concorso


- 1) Progetto preliminare redatto da s.a.
- 2) La proposta progettuale è valutata e confrontata come presentata;
- 3) L'offerta può contenere una variante progettuale che non può essere modificata

Dialogo competitivo

Bisogni ed esigenze a base di gara

Le soluzioni proposte sono progressivamente affinate;

Le varianti possono essere progressivamente negoziate durante il dialogo




Promotore/dialogo competitivo

Finanza di progetto :


- settore dei lavori pubblici;
- concessioni ad iniziativa privata

Nella normativa sul “promotore” il confronto tra imprese e stazioni appaltanti si svolge:

- 1) nella fase di predisposizione del programma triennale (art.128) e quindi anche nell’individuazione dei bisogni;
- 2) nella fase della valutazione e modifica delle proposte che sono costituite dal progetto preliminare, PEF,




Gli Accordi Quadro



**Definizione – art. 3, comma 13,
D.Lgs 163/2006**

“L’accordo quadro è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”



Caratteristiche generali art. 59 D.Lgs 163/2006

Oggetto:

- Servizi e forniture (no per progettazione e per altri servizi di natura intellettuale)
- Lavori: nei casi previsti dal Codice (lavori di manutenzione)


Procedure: procedure ad evidenza pubblica (aperte, ristrette e negoziate), con ordinari criteri di aggiudicazione (prezzo più basso, offerta economicamente vantaggiosa)

Durata: max 4 anni (salvo eccezioni motivate)

Valore: max stimato, netto IVA, del complesso degli appalti previsti per la durata dell'A.Q.

Immodificabilità: sostanziale delle condizioni fissate nell'AQ in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su tale A.Q.

Accordi quadro (con condizioni tutte fissate)	Accordi quadro (con <u>non</u> tutte condizioni fissate)
<p>A) con un solo operatore: gli appalti basati su A.Q. sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'A.Q.</p>	<p>B) con un solo operatore: Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti devono consultare per iscritto l'operatore parte dell'A.Q., chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta</p>
<p>C) Almeno 3 operatori: gli appalti basati su A.Q. conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'A.Q. senza nuovo confronto competitivo.. L'aggiudicazione dell'A.Q. contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto</p>	<p>D) Almeno 3 operatori: gli appalti basati su A.Q. possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'A.Q., secondo una determinata procedura</p>




A.Q. con un solo operatore

“In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un A.Q. le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale A.Q., in particolare nel caso di un solo operatore” (art. 59, 3);

“gli appalti basati su A.Q. sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’A.Q.. Per l’aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’A.Q., chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta” (art. 59, 4)

• In relazione ad A) occorre chiarire cosa si intende per “*entro i limiti delle condizioni*” \Rightarrow possibilità di indicare parametri o indici?

• In relazione a B) occorre definire che significato dare al termine “completare”. E’ possibile per un operatore aggiungere un nuovo prodotto (es. nel settore tecnologico un prodotto più evoluto?)



A.Q. con più di 3 operatori (condizioni fissate)


“gli appalti basati su AQ conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’AQ senza nuovo confronto competitivo.. L’aggiudicazione dell’AQ contiene l’ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto” (art. 59, comma 6 e 7)

- Criterio della rotazione
 - **non è chiaro come il criterio possa in concreto operare**
 - **potrebbe dare luogo ad una parziale disapplicazione del criterio di aggiudicazione utilizzato ai fini della stipula dell’accordo quadro**

- *Fiche interpretativa Commissione europea

Criterio a cascata


- **L’amministrazione aggiudicatrice si rivolge prima all’operatore risultato primo nella graduatoria finalizzata alla stipula dell’A.Q., passando poi all’operatore che segue in graduatoria nel caso in cui il primo non sia capace o non sia interessato all’esecuzione dell’appalto basato sull’AQ**



A.Q. con più di 3 operatori con non tutte le condizioni fissate

"gli appalti basati su AQ possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'AQ", secondo la procedura dettata nell'articolo (art. 59, comma 8)

- **E' opportuno prevedere nella definizione dell'A.Q. condizioni generiche che lascino sufficiente spazio alla successiva negoziazione**
- **Non è chiaro se sia possibile invitare alla fase del rilancio del confronto competitivo solo alcuni operatori, ovvero se debbano essere obbligatoriamente invitati tutti i Fornitori che hanno stipulato l'A.Q.**



Accordi quadro e Centrale di committenza

- Quando un A.Q. è concluso da una centrale di committenza le amministrazioni che stipulano gli appalti specifici attraverso l'A.Q. devono essere indicate nel bando.


*Fiche interpretativa Commissione europea

"it would not therefore be sufficient to indicate that the agreement can be used by "contracting authorities" established in the Member State in question. In fact, such an indication might not render it possible to identify the entities that are parties to the agreement due to the difficulties that may arise in determining whether an entity does or does not meet the definition of a body governed by public law"

Accordi quadro e Convenzioni quadro Consip


Le Convenzioni quadro Consip possono essere assimilate ai casi degli A.Q. con un solo operatore e precisamente ad A) o B).

Convenzioni Consip:




A.Q. singolo operatore:






Le Centrali di Committenza



Centrale di committenza

- **Una «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:**
 - acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici




Centrale di committenza


- Facoltà Stati Membri
 - La centralizzazione consente aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica
 - La centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che
 - Acquista forniture e/o servizi destinati a PPAA
 - Aggiudica appalti o conclude accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a PPAA
 - Osservanza Direttiva "a monte" da parte della Centrale consente "acquisto diretto" delle PPAA

Recepimento:

implementazione delle centrali di committenza anche per i lavori




L'asta elettronica




Tecniche di Acquisto Elettronico – Dir. 17 e 18

Considerando 12 e 20: Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Le tecniche di acquisto elettronico consentono l'aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro




* *Principio di trasparenza:* possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi valutabili automaticamente a mezzo elettronico e da esprimersi in cifre o percentuali, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.



Definizione – art. 3, comma 15, D.Lgs. 163/2006

“E’ un processo per fasi successive basate su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.

Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche”.



Definizione

Non è una nuova procedura di gara ma uno strumento di negoziazione che consente una classificazione automatica delle offerte

Può essere utilizzata quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa:

- Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di bando
- Nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione
- In occasione del rilancio del confronto competitivo tra le parti di un accordo quadro

La procedura di gara – Fasi art. 85 D.Lgs. 163/2006

**Pubblicazione
Bando di gara**

In questa fase avverrà la pubblicazione del bando di gara con tutte le specifiche relative all'effettuazione di un'asta elettronica. Le imprese presenteranno una domanda di partecipazione e una prima offerta completa.

**Valutazione
offerte e invito
all'asta**


La fase prevede la valutazione dei requisiti di partecipazione delle imprese e una prima valutazione completa delle offerte in funzione del criterio di aggiudicazione esposto nel bando di gara. Dopo la prima valutazione verranno inviati gli Inviti all'asta alle imprese selezionate, corredati dei risultati della valutazione dell'offerta (ogni impresa conoscerà soltanto il suo risultato).

**Asta
elettronica**

Durante tale fase avverrà la vera e propria negoziazione on-line con i rilanci in numero/tempo e la formula di aggiudicazione definiti negli atti di gara e specificati nell'Invito.

Aggiudicazione


La fase di aggiudicazione sarà successiva ad una valutazione eventuale di anomalia delle offerte



Fasi dell'asta elettronica

- a) Invito all'asta. **Gli offerenti ammessi sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o valori**
- b) Svolgimento dell'Asta. **Può svolgersi in più fasi successive con modalità specificate nell'Invito**
- c) Chiusura dell'Asta. **Data ed ora preventivamente fissate***


- * i) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi;
- ii) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.



Procedura di gara – contenuto del bando

Il bando o il capitolato devono indicare:

- a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
- b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.




Procedura di gara - contenuto dell' Invito all'asta

- a) L'invito contiene:ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato;
- b) la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica (non può avere inizio prima di 2 gg lavorativi);
- c) il risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato (quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- d) la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati; data e ora di chiusura dell'asta.

Articolo 83, comma 1, del codice dei contratti


Criteri di valutazione	Qualitativo	Quantitativo	Massimizzare	Minimizzare
Prezzo		X		X
Qualità	X		X	
Pregio tecnico	X		X	
Caratteristiche estetiche e funzionali	X		X	
Caratteristiche ambientali (impatto)		X		x
Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse dell'opera o del prodotto	X		X	
Costo di utilizzazione e manutenzione		X		X
Redditività		X	X	
Servizio successivo alla vendita	X		X	
Data di consegna o termine di esecuzione		X		X
Impegno in materia di pezzi di ricambio	X		X	
Sicurezza di approvvigionamento	X		X	
Durata del contratto di concessione		X		X
Modalità di gestione del servizio	X		X	
Tariffa da praticare agli utenti		X		X
Criteri di aggiornamento della tariffa		X		X



Procedura di gara - informazioni

- ✓ classificazione degli offerenti
- ✓ prezzi o valori presentati dagli offerenti
- ✓ numero dei partecipanti


**IN NESSUN CASO PUÓ ESSERE RESA NOTA
L'IDENTITA' DEGLI OFFERENTI
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ASTA
FINO ALL'AGGIUDICAZIONE**



Il Regolamento stabilirà:


- *a)* i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
- *b)* i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
- *c)* le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13.

Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”.



Gara telematica - definizione

è una procedura di selezione del fornitore basata su sistemi di negoziazione telematica, applicabili a beni e servizi che possono essere valutati in base a criteri tecnico/economici di tipo quali/quantitativo.



Rappresenta una nuova modalità di negoziazione, distinta da quelle precedentemente previste dalla normativa nazionale e comunitaria (Dlgs. 358/92 per fornitura di beni, Dlgs. 157/95 per fornitura di servizi e direttive 2004/17/CE - 2004/18/CE).


Gara telematica - processo di realizzazione

Il processo di realizzazione di una gara telematica è definito secondo quanto indicato nel D.P.R. 101/2002 ed è scomposto in quattro FASI.




Confronti

	Gara Telematica	Gara con asta elettronica
Modalità di utilizzo	Provvedimento motivato	Modalità di carattere generale
Classificazione	Procedura telematica di acquisto fondata su un Bando di abilitazione	Procedura tradizionale di acquisto interamente gestita con strumenti telematici e caratterizzata da una rinegoziazione dell'offerta
Oggetto	Forniture e servizi, con specifiche tecniche precise (<i>anche senza previsione espressa</i>)	Forniture, servizi e lavori, con specifiche tecniche che possono essere fissate in modo preciso (<i>previsione normativa espressa</i>)
Fase preliminare	Non presente	Prima dell'asta elettronica, un'iniziale valutazione completa delle offerte anche su parametri discrezionali
Tempistiche negoziazione on line	10gg (d.P.R. 101/2002, art.10 comma 3)	L'asta si apre 2gg lavorativi dall'invito
Negoziazione	Tutti i parametri di valutazione sono oggetto di negoziazione on line	Non necessariamente tutti i parametri sono oggetto di negoziazione on line



Confronti


Gara tradizionale




Gara telematica ex D.P.R 101/2002




Gara interamente gestita con sistemi telematici con la modalità di Asta elettronica





Sistema dinamico di acquisizione ("SDA")




Definizione

D.Lgs. n. 163/2006 (art. 3, comma 14) e Dir. 2004/18 CE (art. 1, comma 6) e Dir. 2004/17 CE (art. 1, comma 5)

“Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri”.


Considerando 13 Dir. 18/2004: Un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza



Ambito di applicazione


D.Lgs. n. 163/2006 (art. 60, comma 1)

“Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione”



Caratteristiche


- Suddivisione del procedimento in due fasi
- Informatizzazione dell'intero procedimento
- Dinamismo della partecipazione
- Dinamismo delle offerte
- Concorrenzialità della procedura



Procedura – art. 60 D.Lgs. 163/2006

Fase I: Istituzione del sistema/ammissione partecipanti

- Pubblicazione del Bando e del Capitolato d'oneri (criteri di selezione, natura acquisiti, requisiti offerta indicativa)
- Procedura aperta in tutte le sue fasi
- Accesso libero, diretto e completo in via elettronica alla documentazione
- Indicazione criterio di aggiudicazione
- Durante durata del Sistema è possibile presentare offerte indicative allo scopo di essere ammessi al sistema
- Valutazione deve avvenire entro 15 gg. da offerta indicativa. Deve essere comunicata “al più presto” l'esito della valutazione



Criteri di aggiudicazione

**Criteri di
aggiudicazione**


Prezzo più basso


Offerta economicamente
più vantaggiosa

- ✓ **Criterio di aggiudicazione nel bando di istituzione del SDA**
- ✓ **Il criterio può "all'occorrenza essere precisato nell'invito in sede di aggiudicazione di appalti specifici (art. 60, comma 12)**

Necessaria coerenza tra il criterio di aggiudicazione indicato nel bando di istituzione del SDA ed il criterio di aggiudicazione contenuto nella lettera di invito

Processo di istituzione e di ammissione dei partecipanti







Procedura – aggiudicazione art. 60 D.Lgs. 163/2006

Fase II: appalti specifici

- **Pubblicazione del Bando semplificato**
- **Gli operatori possono presentare nuove offerte indicative (per operatori non ammessi) ovvero migliorare le offerte indicative presentate (per operatori già ammessi)**
- **Valutazione delle ulteriori offerte indicative/migliorative presentate**
- **Invito a tutti gli operatori ammessi ad offrire per il singolo appalto specifico**
- **Aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta in base a criteri di aggiudicazione indicati nel Bando istitutivo del SDA ed eventualmente precisati nell'invito ad offrire per l'appalto specifico**


Processo di aggiudicazione degli Appalti specifici





SDA e Accordi Quadro

SDA	AQ
Solo per beni e servizi tipizzati e standardizzati	Anche per beni e servizi "complessi"
Numero di fornitori ammessi non determinato	Numero di fornitori che accedono all'AQ deciso ex ante
Offerte dinamiche	Offerte al più in due momenti distinti
Entrata continua di nuovi fornitori nel sistema	Entrata non possibile dopo che l'AQ è stato stipulato



SDA e Mercato elettronico (DPR 101/2002)

- ▶ Le Amministrazioni possono avvalersi del Mercato Elettronico della PA per gli acquisti di beni e servizi **al di sotto della soglia di rilievo comunitario**. Per gli acquisti di beni e servizi eseguiti sul Marketplace, si applicano in quanto compatibili le procedure previste dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.


- ▶ Sulla base di tali procedure, sono previste due diversi sistemi di acquisizione di beni e servizi:
 - **RdO**, se avvengono mediante affidamento a persone o imprese estranee all'amministrazione, richiedendo almeno cinque preventivi (cfr. **cottimo fiduciario**)
 - **Ordine diretto** con un solo fornitore quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000 o in caso di nota specialità del bene o servizio da acquistare

Mercato Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione

	Mercato elettronico della PA (Art. 11 DPR101/2002)	Sistema dinamico di acquisizione
<i>Soglia di applicazione</i>	Solo per acquisti sotto soglia	Anche per acquisti sopra soglia
<i>Modalità di acquisto</i>	Basato sulla predisposizione di cataloghi elettronici suscettibili di successive integrazioni e aggiornamenti	Basato sulla creazione di un elenco di fornitori ammessi attraverso la presentazione di offerte indicative successivamente migliorabili
Durata	No limite massimo	Massimo 4 anni


Mercato Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione

	Mercato elettronico della PA (Art. 11 DPR101/2002)	Sistema dinamico di acquisizione
<i>Bando</i>	<p>Per istituirlo l'amministrazione pubblica un bando di abilitazione nel quale indica:</p> <ul style="list-style-type: none">■ la categoria merceologica cui si riferisce l'iniziativa;■ le specifiche tecniche e qualitative ed i livelli di servizio richiesti ai fini dell'abilitazione;■ i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per ottenere l'abilitazione; le modalità di presentazione della domanda di abilitazione ed i relativi criteri di valutazione;■ la durata dell'abilitazione;■ l'indirizzo del sito in cui sono disponibili ulteriori informazioni con particolare riferimento alle indicazioni relative agli strumenti informatici e telematici utilizzati.	<p>Per istituirlo l'amministrazione segue le norme della procedura aperta fino all'aggiudicazione dei singoli appalti nell'ambito del sistema.</p> <p>A tal fine l'Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">■ pubblica un bando■ precisa nel capitolato la natura degli acquisti oggetto del sistema e le informazioni tecniche necessarie per la connessione■ offre l'accesso in via elettronica al capitolato e a tutti i documenti■ indica nel bando l'indirizzo internet dove consultare tali documenti




Mercato Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione

	Mercato elettronico della PA (Art. 11 DPR101/2002)	Sistema dinamico di acquisizione
<i>Termine di valutazione delle domande</i>	No termine massimo per la valutazione delle domande di abilitazione.	Le offerte devono essere valutate entro 15 giorni dalla loro presentazione.




Mercato Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione

	Mercato elettronico della PA (Art. 11 DPR101/2002)	Sistema dinamico di acquisizione
<i>Esecuzione dei singoli acquisti</i>	Due modalità d'acquisto: <ul style="list-style-type: none">•direttamente da catalogo (Ordine Diretto).•attraverso la richiesta di ulteriori offerte a più fornitori abilitati (Richiesta di Offerta): in tal caso il sistema valuta in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo la relativa graduatoria.	Per l'aggiudicazione dell'appalto specifico l'amministrazione procede ad un "confronto concorrenziale" invitando tutti i fornitori ammessi a presentare offerta per il singolo appalto specifico. L'Amministrazione aggiudica il singolo appalto alla migliore offerta, secondo il criterio di aggiudicazione fissato nel Bando Istitutivo, con le eventuali precisazioni indicate nell'Invito ad offrire per l'Appalto specifico.



L'organizzazione ed il controllo dei Contratti Pubblici.




L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

Decreto Legislativo 163/2006 (artt. 9 -11)


- Sportello dei contratti pubblici
- Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
- Fasi delle procedure di affidamento


DPR 554/99

- Organi del Procedimento (artt. 7-8)
- Esecuzione dei lavori - Titolo IX
- Accordo bonario e definizione delle controversie - Titolo X
- Contabilità dei lavori – Titolo XI
- Collaudo dei lavori – Titolo XII



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.






L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

Le figure professionali


1. Responsabile del procedimento
2. Progettista
3. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
4. Ufficio della D.L. (D.L. e assistenti)
5. Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione
6. Responsabile dei lavori
7. Collaudatore Statico
8. Collaudatore tecnico Amministrativo



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

Documenti di gara


1. Bando di gara
2. Capitolato di gara
3. Lettera di invito (nel caso di procedura ristretta)
4. Progetto delle opere
5. Piano di sicurezza e coordinamento
6. Capitolato Generale
7. Capitolato Speciale d'appalto (Specifiche Tecniche)



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

Documenti per l'esecuzione (Amministrativi-Contabili)

1. Giornale dei lavori
2. Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste
3. Liste settimanali
4. Registro di contabilità
5. Sommario del registro di contabilità
6. Stati avanzamenti lavori
7. Certificati per il pagamento delle rate di acconto
8. Conto Finale e relativa relazione



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.


Decreto Legislativo 163/2006 - Sportello dei contratti pubblici (art. 9)

Attività dell'Ufficio:

- Fornire informazioni ai candidati ed offerenti
- Fornire la documentazione necessaria per la partecipazione alle gare

Sportello Telematico: Funzionamento (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229))

Corrispettivo dovuto dai candidati



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.


Decreto Legislativo 163/2006 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 10)

Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano per ogni singolo intervento:

- Responsabile unico del procedimento per le fasi di: progettazione, affidamento, esecuzione;

Compiti e Responsabilità:

- Svolge i compiti relativi alle procedure di affidamento e vigila sulla corretta esecuzione del contratto
- Propone e fornisce i dati per la programmazione di lavori pubblici
- Propone e fornisce i dati per ogni altro atto di programmazione relativo a servizi e forniture
- Controllo sui livelli di prestazione (qualità, prezzi, tempistica)
- Cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure




L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

Decreto Legislativo 163/2006 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 10)

Compiti e Responsabilità:

- Segnala eventuali disfunzioni, inadempimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi
- Accerta la libera disponibilità delle aree e immobili necessari
- Fornisce ogni informazione sul procedimento all'Amministrazione per il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo
- Propone eventuali accordi di programma quando si rende necessaria l'azione coordinata di diverse amministrazioni
- Propone o indice la conferenza di servizi



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.


Decreto Legislativo 163/2006 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 10)

Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal Dlgs 9 aprile 2008 n.81.

Titolo di Studio e competenza del RUP: adeguato ai compiti richiesti; per i lavori di ingegneria ed architettura deve essere un tecnico. Per le Amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo

Il Regolamento individua i requisiti di professionalità del RUP ed i casi in cui il RUP può coincidere con il progettista e con il D.L.

Compiti di supporto al Responsabile del Procedimento




L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

DPR 554/99 - Responsabile del Procedimento (art. 7)

Il responsabile del procedimento formula proposte al Dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

- Nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
- Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni
- Nelle fasi di esecuzione e collaudo




L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

DPR 554/99 - Responsabile del Procedimento (art. 7)

Il RUP deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento ed abilitato all'esercizio della professione. Quando l'abilitazione non è richiesta dalle norme può essere un funzionario con anzianità in ruolo non inferiore a 5 anni. Il RUP può svolgere uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali può svolgere anche le funzioni di progettista e DL **tranne per interventi superiori a € 500.000** e per interventi di opere ed impianti di speciale complessità e nei progetti integrali.


Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a € 300.000 diversi da quelli di speciale complessità, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio Tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

DPR 554/99 – Funzioni e Compiti del Responsabile del Procedimento (art. 8)


- Promuove e sovrintende agli accertamenti e alle indagini preliminari finalizzati alla verifica della fattibilità dell'intervento
- Verifica la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e quando necessario promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica
- Redige il documento preliminare alla progettazione
- Accerta e certifica la carenza di organico per l'affidamento all'esterno degli incarichi di natura tecnica (anche per i collaudatori)
- Coordina le attività per la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi
- Convoca e presiede nel caso di procedure ristrette un incontro preliminare, se necessario, finalizzato ad illustrare il progetto e consentire osservazioni allo stesso



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

DPR 554/99 – Funzioni e Compiti del Responsabile del Procedimento (art. 8)


- Propone i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità alle norme dei contenuti dei bandi. Nelle procedure ristrette effettua la comunicazione all'Autorità e garantisce la pubblicità dei relativi atti
- Richiede all'Amm.ne Aggiudicatrice la nomina delle commissioni relative a: concorsi di idee, di progettazione e per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici
- Promuove la costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori
- Adotta gli atti di competenza in relazione alle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Nel caso di lavori da eseguire per lotti accerta e attesta l'esistenza della progettazione preliminare dell'intero lavoro, dei mezzi finanziari, la quantificazione dei mezzi finanziari per l'intero lavoro e la funzionalità di ciascun lotto.
- Vigila sulla realizzazione dei lavori nelle concessioni
- Effettua le comunicazioni all'Osservatorio



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

DPR 554/99 – Funzioni e Compiti del Responsabile del Procedimento (art. 8)

- Trasmette agli organi competenti le proposte del CEL relative alla sospensione, allontanamento delle imprese e/o lavoratori autonomi e di risoluzione del contratto
- Assicura l'esistenza delle condizioni previste dalle norme per la redazione delle perizie di variante
- Irroga le penali sulla base delle indicazioni del DL
- Accerta e verifica che i lavori siano relativi ad interventi di opere ed impianti di speciale complessità o che riguardino progetti integrali
- Propone la risoluzione del contratto quando se ne realizzano i presupposti
- Propone la definizione bonaria delle controversie
- Assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza qualora il soggetto deputato a rappresentare il committente non intenda adempiere direttamente
-




L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.

DPR 554/99 – Funzioni e Compiti del Responsabile del Procedimento (art. 8)

Nello svolgimento dell'incarico dei lavori, il RUP:


- Svolge l'incarico in ottemperanza alle disposizioni di legge
- Determina la durata dei lavori o delle fasi che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente
- Designa i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività
- Valuta i piani di sicurezza e di coordinamento e i piani generali di sicurezza ed il fascicolo predisposto dal coordinatore per la progettazione
- Comunica i nominativi dei coordinatori per la sicurezza all'impresa e si accerta che i nominativi siano indicati nel cartello
- Assicura la messa a disposizione ai partecipanti alle gare i piani di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza
- Trasmette la notifica all'organo sanitario
- Chiede all'impresa una dichiarazione dell'organico medio annuo destinato al lavoro – congruenza con i versamenti assicurativi e previdenziali



L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.


Fasi delle procedure di affidamento (Dlgs 163/06 - art. 11)

- Procedure di affidamento e atti di programmazione
- Determina a contrarre
- Selezione della miglior offerta (con i criteri di selezione previsti)
- Aggiudicazione provvisoria
- Durata dell'offerta (periodo indicato nel bando – in mancanza: 180 giorni dalla scadenza della presentazione)
- Aggiudicazione definitiva: efficacia (verifica dei requisiti)
- Stipula del contratto: termini
- Condizione sospensiva del contratto (esito approvazione e controlli)
- Esecuzione del contratto – esecuzione anticipata
- Stipula del contratto : atto pubblico notarile, ufficiale rogante, scrittura privata, forma elettronica



Qualificazione


- L'articolo 40, comma 2, del Codice ribadisce come il regolamento previsto all'articolo 5 viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 Euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
- Il vigente D.P.R. 34/2000 prevede categorie e classifiche di iscrizione.
- Le categorie di iscrizione per le quali le imprese possono essere qualificate sono divise in categorie attinenti a:
 - opere generali;
 - opere specialistiche.



Qualificazione - requisiti

1. Requisiti d'ordine generale (Moralità)

- Cittadinanza (italiana o altro stato della UE)
- Assenza di procedimento in corso per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art.3 della L.1423/1956 e cause ostantive di cui all'art10 della L. 575/1965 (legge antimafia)(Protocollo di legalità)
- Inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato
- Inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale
- Inesistenza di irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
- Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione di attività
- Insistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo. etc.
- Inesistenza di errore grave nell'esecuzione dei lavori pubblici
- Inesistenza di violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- Inesistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti.




Qualificazione - requisiti

Requisiti di ordine speciale (economici e tecnici)

- Adeguata capacità economica finanziaria
- idonee referenze bancarie;
- cifra di affari in lavori.


- Adeguata idoneità tecnica e organizzativa
- idonea direzione tecnica;
- esecuzione di lavori nella categoria richiesta.

L'esecuzione dei lavori è dimostrata dai certificati rilasciati dalle Stazioni Appaltanti o da altra documentazione nei casi di lavori privati.



Qualificazione - requisiti

- **Adeguate dotazione di attrezzature tecniche**
attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.
- **Adeguate organico medio annuo**
dimostrato dal costo sostenuto dall'impresa per il personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) secondo percentuali stabilite dal regolamento.




Qualificazione - requisiti

IDONEITA' TECNICA		
A) ADEGUATA DIREZIONE TECNICA		
B) LAVORI ESEGUITI NELLA CATEGORIA	$\geq 90 \%$	IMPORTO DELLA CLASSIFICA
C) LAVORI DI PUNTA		
1 LAVORO	$\geq 40 \%$	IMPORTO CLASSIFICA
2 LAVORI	$\geq 55 \%$	IMPORTO CLASSIFICA
3 LAVORI	$\geq 65 \%$	IMPORTO CLASSIFICA

Qualificazione - requisiti

ORGANICO MEDIO ANNUO		
COSTO DEL PERSONALE (DET. + INDET.)	$\geq 15 \%$ (40 % PERS. OPERAIO)	CIFRA D'AFFARI IN LAVORI
COSTO DEL PERSONALE (INDET.)	$\geq 10 \%$ (80 % PERS. TECNICO)	CIFRA D'AFFARI IN LAVORI
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE		
AMMORTAMENTO + CANONI (LOC. FINANZIARIA E NOLEGGIO)	$\geq 2 \%$	CIFRA D'AFFARI IN LAVORI
CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA		
CIFRA D'AFFARI IN LAVORI	\geq	SOMMA DELLE CLASSIFICHE
LAVORI DELLA CATEGORIA	$\geq 90 \%$	RELATIVA CLASSIFICA




Qualificazione - requisiti

Qualificazione beni culturali (art.201 del Codice)


I requisiti di qualificazione sono integrati come da regolamento art.5):

- a) requisiti specifici da considerare
- b) definizione di nuove categorie
- c) contenuti e rilevanza delle attestazioni di “regolare esecuzione” dei lavori
- d) verifica semplificata dei requisiti per facilitare l’accesso alla qualificazione di imprese artigiane.
- Inoltre:
- e) ulteriori requisiti oltre ad a) con decreto (Ministeri Beni culturali e Infrastrutture) per favorire partecipazione imprese artigiane
- f) la qualificazione alla categoria (ora OG2, OS2 e OS25) è necessaria quale che sia l’incidenza percentuale del bene tutelato nell’appalto complessivo.



Trasmissione dei certificati on-line all'Osservatorio

- (Codice - art.40, comma 3 lett. b)
- Gli organismi di attestazione acquisiscono i certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia dalle stazioni appaltanti.
- La disposizione dovrebbe evitare, per il futuro, che possano nuovamente presentarsi situazioni di irregolarità nel rilascio dell'attestazione, dovute a certificazioni dei lavori eseguiti non veritiere.
- In applicazione di tali disposizioni normative, con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 6 luglio 2006, pubblicato sul sito Internet dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale n.159, Serie Generale, dell'11 luglio 2006, sono state rese note le modalità per la trasmissione on-line delle copie dei predetti certificati, con la specificazione che si tratta di modalità «esclusiva».
- Con Comunicato del 18/10/2006, pubblicato sulla G.U. n.247 del 23/10/2006, è stata ribadita l'esclusività.



La certificazione antimafia


Legge 31 maggio 1965, n. 575 – *“Disposizioni contro la mafia”*

Legge 19 marzo 1990, n. 55 - *“Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni pericolosità sociale”*

- Art. 17 – Art. 18 – Art. 19 – Art. 20

disposizioni per la partecipazione, per i subappalti e sui ribassi nei subappalti, per la sicurezza nei cantieri

DPR 3 giugno 1998, n. 252
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”




Situazioni di controllo

(art.34, co.2 del Codice).

- “Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi”

La norma prevede quale esplicito motivo di esclusione dalle gare, la circostanza che le offerte dei concorrenti siano “imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi” Viene con ciò in sostanza formalizzata, recependo le conclusioni cui era giunta sul punto la giurisprudenza amministrativa, l’esclusione da gara per “collegamento sostanziale” tra due o più imprese.



Requisiti in sede di gara


- REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ART.38)
- REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Appalti di importo superiore alla soglia di € 20.658.276

- l'impresa oltre ad essere in possesso della qualificazione nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio precedente la data del bando, una cifra d'affari per lavori non inferiore a tre volte l'importo a base di gara. Tale ultimo requisito è soggetto a verifica da parte dell'Ente Appaltante, secondo l'art. 48 dell'attuale Codice.


Appalti di importo inferiore a € 150.000

- verifica da parte dell'Ente Appaltante, ex art. 28 D.P.R. 34/2000.




AVVALIMENTO (art. 49 del Codice)

- L'impresa può avvalersi, ai fini della partecipazione ad una specifica gara, di un altro soggetto, per soddisfare la richiesta di requisiti economico, finanziario, tecnico, organizzativo o di attestazione SOA, ricevendo il riconoscimento normativo ricevuto da tale istituto con le Direttive CEE nn. 17 e 18 del 2004.
- L'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'impresa avvalente le risorse delle quali quest'ultima è carente per tutta la durata dell'appalto.
- Il concorrente si può avvalere di una sola impresa ausiliaria per ciascuna attestazione o requisito, a meno che il bando non consenta altrimenti in ragione della particolarità dell'appalto, ma comunque con esclusione dell'attestazione SOA.
- In casi particolari, attrezzature possedute da un numero ristrettissimo d'impresе, il bando può prevedere che queste possano impegnarsi a prestare l'avvalimento a più concorrenti, alle medesime condizioni.
- Le dichiarazioni di avvalimento sono trasmesse dalla stazione appaltante all'Autorità, indicando l'aggiudicatario.




AVVALIMENTO (art. 50 del Codice)

- L'art. 50 prevede l'istituto dell'avvalimento in forma "stabile", con possibilità per l'impresa avvalente di conseguire attestazione SOA, fruendo di requisiti dell'impresa ausiliaria.
- Tra l'impresa avvalente e l'ausiliata deve esistere un rapporto di controllo, oppure devono essere controllate da una stessa impresa, ai sensi dell'art.2359, commi 1 e 2 , c.c.
- Dichiarazione con cui l'ausiliata si impegna a mettere a disposizione dell'avvalente le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata dell'attestazione (RINVIATO AL REGOLAMENTO).




Avvalimento

- Avvalimento non è una novità delle direttive 17 e 18 del 2004
- Corte di Giustizia già dal '90 ha affermato che occorre consentire ad una impresa di dimostrare in concreto il possesso dei requisiti richiesti tecnico organizzativi o economici finanziari anche per relationem al bagaglio professionale di una impresa terza.
- La Corte ha preso in esame il rapporto tra imprese dello stesso gruppo (sentenza Ballst Nedam Groep II) ed in un altro caso ha ammesso l'avvalimento in una situazione rovesciata: ad avvalersi dei requisiti non era la società madre, ma la società figlia (appartenente allo stesso gruppo) rispetto alla società madre (sentenza Holst Italia S.p.A.)
- Difficile punto di equilibrio tra le esigenze del mercato con quella della garanzia del buon esito dei contratti stipulati con le PPAA




avvalimento

- In ambito di LL.PP. il certificato SOA non è più condizione necessaria per la partecipazione ad una gara pubblica di lavori.
- In sede di recepimento il principio è stato contornato da una serie di cautele onde conformarlo al tessuto normativo in cui inserirlo




Le cause di esclusione



Cause di esclusione

- Estensione previsioni art. 75 DPR 554/99 (lavori pubblici) a servizi e forniture;
- riferimento a cause di esclusione obbligatorie previste dall'articolo 45, c.1 direttiva 18/2004/CEE.
- sospensione dalle gare in caso di falsa dichiarazione anche per servizi e forniture, qualora sussista l'iscrizione sul casellario informatico presso l'Osservatorio.
- puntualizzazioni in materia di mezzi di prova, in particolare per il casellario giudiziale;



Cause di esclusione


Codice dei contratti (art. 38)

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Differenze legislazione vigente


- amministrazione controllata (forniture, servizi e lavori) abrogata dal Dlgs. n. 5/2006 recante “riforma organica delle discipline concorsuali in attuazione delega legge 80/2005”;
- sospensione attività commerciale (forniture, servizi).



Codice dei contratti (art. 38)


b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- antimafia anche per servizi e forniture in sede di partecipazione;
- richiamo espresso alle cause ostative previste dalla legge 575/1965 (presente nel DPR 34/2000)- det. Autorità 13/2003;
- si è chiarito che il divieto riguarda i soci accomandatari (deliberazione n. 52/2004);




codice dei contratti (art. 38)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;




codice dei contratti (art. 38)

- Moralità professionale (nel DPR 554/99 “affidabilità morale e professionale”):
“i reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse”. DET. 13/2003- Valutazione discrezionale – motivazione (CdS 27 aprile 2006, n. 2373; CS 349/2006)
- i reati riguardanti gli ex direttori tecnici non devono riferirsi necessariamente a comportamenti posti in essere nell’esercizio dell’attuale incarico (det. 13/2004 - CGA 8 maggio 2006, n. 180);
- Occorre dimostrare la “dissociazione” (ad esempio, secondo CGA 8 maggio 2006, n. 180 è sufficiente la presa d’atto delle dimissioni, secondo Autorità non basta semplice sostituzione);
- No valutazione discrezionale per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18



codice dei contratti (art. 38)

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- TAR Lazio, Il 5568/2005: non qualsiasi violazione degli obblighi contributivi è sufficiente a giustificare l'esclusione, ma è necessaria una violazione "grave".
 - (ex multis) CdS n. 4817/2005: il rispetto sulla normativa del diritto del lavoro deve essere attestato al momento di partecipazione alla gara.
 - Autorità (det. 13/2003) : riguarda non solo i contributi ma la normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri. Sono sufficienti accertamenti in sede amministrativa. La gravità della violazione può desumersi dalla specifica tipologia della infrazione commessa, dall'eventuale reiterazione.




codice dei contratti (art. 38)

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- negligenza o malafede: non presuppone necessariamente accertamento giurisdizionale (TAR Lazio 342/2005), violazione del dovere di diligenza nell'adempimento (risoluzione del contratto, non collaudabilità - det. 13/2003);


- Errore grave : CdS 5892/2005 si applica solo nel caso di errore commesso nei confronti della stessa s.a.; contra TAR Campania 3976/2005



codice dei contratti (art. 38)

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

■ Det. 13/2003 : definitività accertamento che può conseguire sia ad una decisione giurisdizionale, sia da un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile




codice dei contratti (art. 38)

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;


Art. 48 (codice)

Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.



codice dei contratti (art. 38)

- i)* che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- E' aggiuntiva rispetto al DPR 554/99, riprende l'art. 17 DPR 34/2000.
 - Definitività dell'accertamento
 - DURC (art. 38, comma 3 codice)




codice dei contratti (art. 38)

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;


- la certificazione lett. *l)* è autocertificabile;



I nuovi poteri dell'Autorità nella qualificazione


Art. 6, comma 7

- m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;




Il nuovo sistema di qualificazione

- Il procedimento di verifica e controllo è dettato dal legislatore solo per le prime due modalità del controllo stesso
- Tale procedimento si applica anche per il controllo di verifica a campione predisposto dall'A.
- Identica ratio:tutela interesse pubblico al corretto funzionamento del sistema delle certificazioni e del mercato degli appalti
- Importanza del contraddittorio




Il nuovo sistema di qualificazione

- Le SOA sono organismi privati
- Rapporto tra SOA e impresa è configurato come privatistico
- Tale contratto ha un contenuto predeterminato e sfocia nel rilascio di una attestazione (atto unilaterale con valenza pubblicistica)
- Il **Consiglio di Stato** riconosce che le SOA, pur se soggetti privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico
- Esercizio privato di pubblica funzione
- A. esercita penetranti poteri di controllo e vigilanza sulle SOA e sulle attestazioni
- E' agevole desumere la sussistenza di un potere dell'A. di annullare l'attestazione



Il nuovo sistema di qualificazione


- L'A. può indicare in modo vincolante il contenuto dell'attestazione
- Il potere di annullamento va esercitato, per il Consiglio di Stato – ribadito tale principio anche nel Codice, in caso di inerzia delle SOA
- Urgenza in re ipsa (5 giorni)
- Breve contraddittorio con l'impresa
- Consiglio nella propria delibera indica il contenuto dell'atto che le SOA devono adottare (revoca attestazione-in assenza dei requisiti- o ridimensionamento)
- Annotazione nel Casellario



Il nuovo sistema di qualificazione


- Oggi, art.40 del Codice, rimanda al futuro regolamento la definizione:
 - 1. dei requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e
 - 2. dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale

- **Novità:** tra i requisiti di carattere tecnico-organizzativo rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di LLPP da parte delle SS.AA.. Le SOA acquisiscono detti certificati UNICAMENTE dall'Osservatorio cui sono trasmessi in copia dalle SS.AA.



La qualificazione negli appalti di servizi e forniture

Seconda parte




REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13,d.lgs. n. 358/1995)

Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- **a) idonee dichiarazioni bancarie;**
- **b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;**
- **c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.**




Requisiti economico-finanziari

Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.


Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante



REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi


Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.



**Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n.
358/1995)**


Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;




**Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)**

- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purchè tale organismo acconsenta, allorchè i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;




**Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n.
358/1995)**

- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;



Capacità tecnica e professionale prestatori di servizi


- f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;



Capacità tecnica e professionale prestatori di forniture

- l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;


- m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.



Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi


La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.




Art.45 Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi

- Le Stazioni Appaltanti “possono” istituire ELENCHI
- L’iscrizione di un prestatore di servizi o fornitore in tali elenchi è CERTIFICATA dall’Autorità
- Accezione da dare al termine “certificazione”
- La lettura delle norme combinata esclude l’estensione del sistema di qualificazione SOA –vigente solo per i lavori –alle forniture e servizi.
- Iscrizione agli elenchi non è obbligatoria
- Elenchi sono pubblicati nel Casellario
- Il certificato deve indicare le “referenze” che hanno permesso l’iscrizione stessa e la “relativa classificazione”



Elenchi forniture e servizi

- Il certificato costituisce “**presunzione d’idoneità**” alla prestazione corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto limitatamente:
 - 1. ai requisiti generali di assenza di procedura concorsuale, di sentenze di condanna e di errore grave professionale;
 - 2. ai requisiti di idoneità professionale;
 - 3. ai requisiti di capacità economica finanziaria tranne le referenze bancarie;
 - 4. ai requisiti di capacità tecnica




Art. 45 Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi

I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.

L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.

Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorità.


Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.



Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi (art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995)

I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).




Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi

Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco


Artt. 16-27

- Contratti nel settore della difesa relativi alla produzione ed il commercio di armi, materiale bellico;
- Contratti che richiedono speciali misure di sicurezza o di segretezza;
- Contratti aggiudicati in base ad accordi internazionali tra l'Italia e Paesi Terzi




Contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice

1. Contratti di servizi esclusi (locazione, acquisto di immobili, contratti di broadcasting, contratti di lavoro, servizi di ricerca e sviluppo, ai contratti aggiudicati da una pubblica amministrazione ad altra amministrazione pubblica)
2. Contratti di servizi dell'allegato IIB e contratti di servizi misti (allegato IIB e IIA)
3. Contratti nel settore delle telecomunicazioni
4. Servizi di autotrasporto
5. Appalti per l'acquisto e la rivendita a terzi
6. Fornitura di acqua, energia e combustibili (Amministrazioni art.209)
7. Contratti di sponsorizzazione



Progettazione



Progettazione

Art. 90-112 del D.Lgs.163/2006


Progettazione

Esterna

Interna

Livelli di progettazione:


- Preliminare
- Definitiva
- Esecutiva



Progettazione

Art. 90-112 del D.Lgs. 163/2006


1. Progettazione
2. Concorsi di progettazione
3. Concorsi di idee



Progettazione

Soglie di importo e procedure di affidamento


- < 20.000 euro: affidamento diretto ?(art 125)
- \geq 20.000 euro e < 100.000 euro:
affidamento con procedura negoziata (art. 91,
comma 2)
- \geq 100.000 euro procedure comunitarie
escludendo pubblicazione GUCE per importi
inferiori ad euro 206.000 (oppure *ad euro*
133.000 per le amministr. governative
centrali)



Progettazione

Concorso di Progettazione


- Finalità: Acquisizione proposta progettuale
- Remunerazione: Premio in misura $\leq 60\%$ corrisp. professionale e ulteriore compenso ad altre proposte meritevoli a titolo rimborso
- Livelli di elaborati richiesti: progetto preliminare
- Possibilità di svolgimento in due gradi (da specificare nel bando)
- Affidamento dei livelli progettuali successivi: procedura aperta, cui può partecipare il vincitore
- Possibilità di affidamento diretto al vincitore dei livelli successivi: solo se previsto dal bando del concorso e se vincitore in possesso dei requisiti necessari (art.108 co. 6 Codice)



Progettazione

Concorso di Idee

- Finalità: Acquisizione proposta ideativa
- Partecipanti: nessun limite esclusi solo i dipendenti della s.a.
- Remunerazione: Premio, anche a più proposte.
- Livelli di elaborati richiesti: inferiore a progetto preliminare
- Affidamento dei livelli progettuali successivi: procedura aperta, cui può partecipare il vincitore
- Possibilità di affidamento diretto al vincitore dei livelli successivi: solo se previsto dal bando del concorso e se vincitore in possesso dei requisiti necessari (art.108 co. 6 Codice)




Realizzazione dei contratti di lavori pubblici (art.53)

- A) Appalto
- B) Concessione (art.142 – 151)

Eccezioni: lavori in economia e contratti di sponsorizzazione


Oggetto del contratto

- a) sola esecuzione
- A) Appalto
 - b) progettazione esecutiva ed esecuzione
 - c) progettazione esecutiva ed esecuzione
previa acquisizione in sede di offerta del
prog.definitivo




Termini per le pubblicazioni dei bandi

	Termine		Termini per la ricezione delle offerte	
	Normale	Urgente	Normale	Urgente
Procedure aperte			Almeno 52 giorni (36 in caso di preinformazione)	
Procedure ristrette	Almeno 37 giorni	Almeno 15 giorni	Almeno 40 giorni (26 in caso di preinformazione)	Almeno 10 giorni
Procedure Negoziate	Almeno 37 giorni	Almeno 15 giorni		
Concessioni di lavori			Almeno 52 giorni	




Procedure di scelta del contraente



Procedure di scelta del contraente

- Aperta
 - Ristretta
- } Consentite sempre
-
- Negoziata
 - Dialogo competitivo
- } Consentite in particolari circostanze



- Procedura Aperta (Artt. 54-55 Codice)


Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

- Procedura Ristretta (Artt. 54-55)

Fasi:

- Richiesta di invito da parte dell'impresa
- Lettera Invito
- Presentazione Offerta

Nei lavori pubblici devono essere invitati tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta purché abbiano i requisiti di qualificazione previsti nel bando (eccezione art. 62 - forcella).



Procedure di scelta del contraente : Procedura Negoziata *Con Bando (art.56)*


Condizioni

- Esito di esperimento di procedura aperta e/o ristretta con offerte irregolari e/o inammissibili (<1.000.000 euro)

Le condizioni iniziali del bando non possono essere sostanzialmente modificate (il bando può essere omesso se vengono invitati tutti i soggetti aventi i requisiti della gara precedentemente esperita)

- Casi eccezionali, per lavori di particolare natura che non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi
- Lavori di ricerca e sperimentazione.


Devono essere rispettati i principi di parità di trattamento e la procedura può essere attuata per fasi successive



Procedure di scelta del contraente : Procedura Negoziata *Senza Bando (art.57)*

Condizioni


- Esito di esperimento di procedura aperta o ristretta senza presentazione di offerte appropriate (<1.000.000 euro)
- Per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato
- Estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e incompatibile con tempi di altre procedure
- Lavori complementari necessari a seguito di circostanza imprevista (non compresi nel progetto iniziale e imprevedibili, <50% contratto, non separabili o strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto)
- Lavori analoghi (a particolari condizioni e limitazioni)



Procedure di scelta del contraente sotto soglia

Casi particolari:

- Procedura negoziata per lavori di importo non superiore a 100.000 euro (art.122, co.7)
- Procedura ristretta semplificata per la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 750.000 euro, con invito ad almeno 20 concorrenti tra gli operatori qualificati iscritti nell'elenco all'uopo costituito.
(l'art. 123 stabilisce anche rigide procedure per la costituzione degli elenchi, che debbono essere trasmessi all'Osservatorio, e per le priorità da rispettare negli inviti)




Procedura negoziata

Novità direttiva 18/2004

Procedurali (procedura con bando) :

1. Esplicitamente previsto il riferimento ai criteri di aggiudicazione;
2. Parità di trattamento tra i concorrenti, divieto di fornire informazioni in maniera discriminatoria;
3. Possibilità procedura per fasi successive.



Procedura negoziata (lavori pubblici)

Codice dei contratti (art. 56-57-122)

- recepimento integrale direttiva (presupposti, procedura con bando e senza), tranne nei casi di offerte irregolari ed inammissibili o gara deserta, limitati a lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro;
- gara informale per procedura negoziata senza bando, ove possibile
- estensione presupposti per il ricorso a procedura negoziata direttiva anche sotto soglia;
- mantenimento possibilità trattativa per appalti inferiori a 100.000 euro (122, 7);
- estensione casi direttiva ad appalti beni culturali e mantenimento trattativa fino a 500.000 euro (art. 204);

Legge 109/94 (trattativa privata senza bando)

≤ 100.000 euro;

da 100.000 a 300.000 euro (art. 41 RD 824/1927);

≥ 300.000 euro solo per ripristino opere esistenti, danneggiate da eventi imprevedibili, motivi di imperiosa urgenza, previa gara informale (art. 78 DPR 554/99).

obbligo motivazione e comunicazione Osservatorio


Dlgs 30/2004

fino a 500.000 euro, previa gara informale;

inferiore a 40.000 euro ;

lotti successivi;

superiore a 500.000 euro (beni immobili e scavi) per ripristino




Codice dei contratti

Art. 62

Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella

1. Nelle procedure ristrette relative a **servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro**, nonché nelle procedure negoziate con **pubblicazione di un bando di gara** e nel **dialogo competitivo** quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, **quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio**, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti **indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità** che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.



Il numero dei candidati invitati

2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati **non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro**, se sussistono in tale numero soggetti idonei. **Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo** il numero minimo di candidati **non può essere inferiore a sei**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. **Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi é inferiore al numero minimo**, le stazioni appaltanti **possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare** e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e l'articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, **quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare**, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9, **effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento descrittivo**. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

Esempi di applicazione della forcella

Affidamento dei servizi di ingegneria sopra soglia

Art. 63 DPR n. 554/99

3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, **lettera o)**, le stazioni appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissato dall'allegato D).

“o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'art. 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; **tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare**”

Appalti di importo superiore a euro 20.658.276

Art. 3 DPR 34/2000

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a L. 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, **una cifra d'affari**, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, **non inferiore a tre volte l'importo a base di gara**

La forcella nel dlgs 406/91 e nella prima versione della legge 109/94

Art. 27 dlgs 406/91

Qualora il numero dei candidati che si sono qualificati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta collocando i candidati da invitare in ordine decrescente secondo il fatturato in lavori triennale posseduto da ciascuno e dopo aver suddiviso in tre gruppi di uguale numero il totale dei candidati. Allorquando il numero totale dei candidati non sia divisibile per tre, il resto viene attribuito al gruppo intermedio se dispari e, rispettivamente, al primo ed al terzo gruppo se pari. L'amministrazione individua, quindi, i candidati da invitare, scegliendone sette da ciascuno dei tre gruppi, applicando indici selettivi, da specificare con il decreto di cui al comma 3, volti a favorire una adeguata rotazione negli inviti tra i soggetti idonei all'affidamento e a fornire maggiori garanzie di tempestiva esecuzione dei lavori.


Art. 23 legge 109/94

a) Sopra soglia comunitaria

In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento.


b) Sotto soglia comunitaria

In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.



Contratti sotto soglia settori ordinari (art. 121- 125)


- Si applicano le disposizioni della parte I (artt. 1-27) della parte II (art. 28-205, in quanto non derogati dagli articoli 122-125) della parte IV (239-246) e parte V (247-257).
- pubblicità solo nazionale – per i lavori la pubblicità sulla GURI è obbligatoria per i lavori di importo superiore a 500.000 euro;
- termini abbreviati;
- possibilità di prevedere nel bando l'esclusione automatica;
- procedura negoziata per lavori di importo inferiore a 100.000 euro;
- pubblicazione avviso di sui risultati della procedura solo per i lavori pubblici;
- per i lavori pubblici rimane la procedura ristretta semplificata, con alcune modifiche (invito a presentare offerta a 20 concorrenti, pubblicazione elenchi da parte dell'Osservatorio che deve verificare il rispetto del numero massimo di iscrizioni, elenco annuale chiuso);
- Per servizi e forniture il regolamento disciplina i requisiti secondo criteri di semplificazione.



Lavori, servizi, forniture in economia

Art. 125 → DPR 554/99 + DPR 384/01


- a) mediante amministrazione diretta (lavori fino a 50.000 euro) ;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario (200.000 euro per lpp; soglia comunitaria per servizi e forniture);
- b) riprende le tipologie di lavori previste dall'art. 88 del DPR 554/99 (con aumento limite di importo manutenzione) e le fattispecie art. 7 DPR 384/01;
- L'affidamento diretto è consentito: per lavori fino a 40.000 euro e per servizi e forniture fino a 20.000 euro; al di sopra di tali importi è obbligatoria consultazione di almeno 5 candidati (trasparenza, parità di trattamento, rotazione)
- Possibilità di istituire elenchi di operatori qualificati anche per i lavori;
- Gli affidatari dei lavori, servizi e forniture in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica ed economica.




Lavori, servizi, forniture in economia

Norme transitorie: fino all'entrata in vigore del regolamento

- per i lavori pubblici si continuano ad applicare le disposizioni del DPR n. 554/1999 (articoli 142 – 148) per quanto compatibili con le disposizioni del codice;
- per forniture e servizi si continuano ad applicare le norme previste dal D.P.R. n. 384/2001;
- restano in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del DPR 384/2001




Criteri di aggiudicazione



Criteri di aggiudicazione

Artt. 81-84 D.Lgs.163/2006

1. Prezzo più basso
2. Offerta economicamente più vantaggiosa





Criteri di aggiudicazione

Artt. 82

Prezzo più basso

Verifica anomalia delle offerte




Appalti sotto soglia

- Possibilità di utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale oppure come sopra soglia (art.122, co.9)

Appalti sopra soglia

- Individuazione del limite di anomalia e verifica delle offerte anomale (art. 86, co.3)



Criteri di aggiudicazione

Artt. 81-84 D.Lgs. 163/2006

Offerta Economicamente più vantaggiosa

Criteri di valutazione (indicati "a titolo esemplificativo" dall'art.83)


1. Quantitativi

1. Prezzo
2. Tempo di realizzazione
3. Costo di utilizzazione e manutenzione;
4. Durata del contratto e tariffe (in caso di concessioni)
5. Etc.

2. Qualitativi

1. Qualità
2. Pregio Tecnico
3. Caratteristiche estetiche e funzionali
4. Caratteristiche ambientali e il contenuto dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto
5. Etc.

Il calcolo dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** è effettuata con il metodo **aggregativo-compensatore** o con il metodo **electre**, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi **multicriteri o multiobiettivi** che si rinvencono nella letteratura scientifica quali, il metodo **analytic hierarchy process (AHP)**, il metodo **evamix**, il metodo **technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS)** da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito.



Matrice di impatto e vettore peso

obiettivi o criteri	1	2	...	j	...	m
alternativa 1	e_{11}	e_{12}	...	e_{1j}	...	e_{1m}
alternativa 2	e_{21}	e_{22}	...	e_{2j}	...	e_{2m}
...
alternativa i	e_{i1}	e_{i2}	...	e_{ij}	...	e_{im}
...
alternativa n	e_{n1}	e_{n2}	...	e_{nj}	...	e_{nm}
pesi	p_1	p_2	...	p_j	...	p_m

dove:

$j = 1, 2, \dots, m$ = obiettivi o criteri;

$i = 1, 2, \dots, n$ = alternative;

e_{ij} = grado di soddisfacimento dell'alternativa i rispetto all'obiettivo j ;

p_j = peso dell'obiettivo o criterio j .

Esempio tabella offerte criteri

Concorrenti	Durata concessione (anni)	Tariffa per l'utenza (euro)	Tempo esecuzione lavori (mesi)	Valore tecnico progetti (giudizio)	Valore estetico progetti (giudizio)	Numero posti parcheggio (numero)	Contributo pubblico (milioni di euro)
Base di gara	30	1,500	24	=	=	1200	3,500
A	28	1,350	22	buono	discreto	1250	3,200
B	27	1,450	21	discreto	buono	1300	3,150
C	26	1,500	24	ottimo	eccellente	1200	3,500
D	28	1300	22	buono	discreto	1350	3,000
E	30	1,250	21	discreto	eccellente	1300	2,850
F	24	1,400	20	eccellente	discreto	1250	3,100
G	28	1,200	24	ottimo	buono	1200	3,500
Pesi	30	10	5	10	10	20	15

Confronto tra formule per il prezzo

prezzo gara	prezzi offerti	ribassi offerti	R(i)/R(max)		P(min)/P(i)		[P(min)/P(i)] ^{1/2}		40-10[(P(i)-P(min))/[P(max)-P(min)]]	
			serie 1		serie 2		serie 3		serie 4	
			coefficiente	punti su 40	coefficiente	punti su 40	coefficiente	punti su 40	coefficiente	punti
1000	750	25,00	1,000	40,000	1,000	40,000	1,000	40,000	0,000	40,000
	775	22,50	0,900	36,000	0,968	38,710	0,984	39,350	0,100	39,000
	800	20,00	0,800	32,000	0,938	37,500	0,968	38,730	0,200	38,000
	825	17,50	0,700	28,000	0,909	36,364	0,953	38,139	0,300	37,000
	850	15,00	0,600	24,000	0,882	35,294	0,939	37,573	0,400	36,000
	875	12,50	0,500	20,000	0,857	34,286	0,926	37,033	0,500	35,000
	900	10,00	0,400	16,000	0,833	33,333	0,913	36,515	0,600	34,000
	925	7,50	0,300	12,000	0,811	32,432	0,900	36,018	0,700	33,000
	950	5,00	0,200	8,000	0,789	31,579	0,889	35,541	0,800	32,000
	975	2,50	0,100	4,000	0,769	30,769	0,877	35,082	0,900	31,000
1000	0,00	0,000	0,000	0,750	30,000	0,866	34,641	1,000	30,000	

R(i) = Ribasso offerto concorrente (i)

R(max) = Ribasso offerto massimo

P(i) = Prezzo offerto concorrente (i)

P(max) = Prezzo offerto massimo





Grafico D – confronto tra formule per il prezzo



METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

Procede alla comparazione dei progetti sulla base di "indici sintetici cardinali" ed è espresso dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n W_i \cdot c(a)_i \quad \text{con } W_i > 0$$

dove:

$C(a)$ rappresenta l'indice di aggregazione che esprime la prestazione complessiva dell'alternativa (a);

$c(a)_i$ è la prestazione dell'alternativa (a) rispetto all'i-esimo criterio;

W_i è il peso attribuito all'i-esimo criterio.

Il metodo si applica moltiplicando la "matrice di impatto normalizzata" per il "vettore peso".

Esempio:

agg.-comp	Obiettivi o criteri						
alternative	1	2	3	4	5	indice sintetico	posto in classifica
A	0.1	0.8	1	1	0.2	0.57	3
B	0.5	1	0.4	0.6	0	0.604	2
C	1	1	0	1	0.5	0.82	1
D	0.5	0.3	0.4	0.5	0.9	0.517	4
Pesi	0.1	0.5	0.03	0.07	0.3	—	—


Metodo aggregativo compensatore

offerte	criteri di valutazione						
	1	2	3	4	5	6	7
A	2,00	3,00	5,00	4,00	3,00	3,00	2,00
B	5,00	4,00	6,00	6,00	4,00	3,00	4,00
C	4,00	2,00	8,00	6,00	2,00	4,00	6,50
D	1,00	6,00	2,00	2,00	4,00	5,00	1,00
E	5,00	7,00	4,00	5,00	5,00	1,00	7,00
F	5,00	3,00	1,00	6,00	7,00	7,50	3,00
G	7,00	8,00	9,00	6,00	9,00	8,00	7,00
peso	15	10	10	5	15	25	20
valori base gara	7,00	8,00	9,00	6,00	9,00	8,00	7,00

offerte	criteri di valutazione							punti
	1	2	3	4	5	6	7	
A	0,83	0,83	0,50	0,50	0,86	0,71	0,83	75,714
B	0,33	0,67	0,38	0,00	0,71	0,71	0,50	53,988
C	0,50	1,00	0,13	0,00	1,00	0,57	0,08	49,702
D	1,00	0,33	0,88	1,00	0,71	0,43	1,00	73,512
E	0,33	0,17	0,63	0,25	0,57	1,00	0,00	47,738
F	0,33	0,83	1,00	0,00	0,29	0,07	0,67	42,738
G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
peso	15	10	10	5	15	25	20	

SCALA DI SAATY

Scala dell'importanza relativa			
Intensità di importanza (i/j)	Intensità di importanza (j/i)	Definizione	Spiegazione
a_{ij}	a_{ji}		
1	1	Importanza uguale	I due elementi contribuiscono ugualmente all'obiettivo
3	1/3 = (0,333)	Importanza moderata	Leggermente favorito l'elemento i rispetto all'elemento j
5	1/5 = (0,200)	Importanza forte	La valutazione è fortemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
7	1/7 = (0,143)	Importanza molto forte	La valutazione è ancora più fortemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
9	1/9 = (0,111)	Importanza estrema	La valutazione è estremamente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
1,5; 2; 2,5; 3,5; 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 7,5; 8; 8,5	1/1,5 (0,667); 1/2 (0,500); 1/2,5 (0,400); 1/3,5 (0,286); 1/4 (0,250); 1/4,5 (0,222); 1/5,5 (0,182); 1/6 (0,166); 1/6,5 (0,154); 1/7,5 (0,133); 1/8 (0,125); 1/8,5 (0,118)	Valori intermedi tra due giudizi	Quando è necessario un compromesso



DETERMINAZIONE PESI CON CONFRONTO A COPPIE

METODO APPROSSIMATO

	i = 1	i = 2	i = 3	$(a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{13})^{1/3}$	PESI	
j = 1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	A	A/D	(A·X)/D
j = 2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	B	B/D	(B·Y)/D
j = 3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	C	C/D	(C·Z)/D
$(a_{1j} + a_{2j} + a_{3j})$	X	Y	Z	D=A+B+C		Autovalore

Coefficienti a_{ij} = da 1 a 9 al crescere della importanza della prima alternativa rispetto alla seconda

Coefficienti $a_{ji} = 1/a_{ij}$

Autovalore = n se la matrice è consistente cioè se i confronti sono coerenti

Indice di consistenza = $(\text{Autovalore} - n)/(n-1)$

Indice medio di consistenza per n da 1 a 10 = 0; 0,058; 0,90; 1,12; 1,24; 1,32; 1,41; 1,45; 1,49


Rapporto di consistenza = $\text{Indice di consistenza} / \text{Indice medio di consistenza} \leq 0,10$

	1	2	3			
1	1,0000	0,4000	0,6667	0,6667	0,2070	1,0350
2	2,5000	1,0000	1,5000	1,5536	0,4824	0,9970
3	1,5000	0,6667	1,0000	1,0000	0,3105	0,9834
	5,0000	2,0667	3,1670	3,2203	0,9999	3,0154

Rapporto di consistenza = 0,0133 (i confronti sono coerenti)

	1	2	3			
1	1,0000	1,5000	0,6667	1,0000	0,3128	0,8341
2	0,6667	1,0000	0,4000	0,6437	0,2013	1,0065
3	1,5000	2,5000	1,0000	1,5536	0,4859	1,5637
	2,6667	5,0000	2,0670	3,1973	1,0000	3,4043

Rapporto di consistenza = 0,3485 (i confronti non sono coerenti)



Procedura negoziata (metodo aggregativo compensatore) prima ipotesi – rilanci con modifiche progettuali

Prima fase

Offerte	Prezzo	Tariffa	Durata	Qualità	Punti	Posizione
proposta	1000	200	20	1	0,85714286	6
A1	850	195	19	15	17,9821429	4
B1	820	185	19	13	18,7678571	3
C1	900	190	17	30	31,4642857	2
D1	770	170	18	35	42	1
E1	920	180	16	1	8,35714286	5


1° rilancio

base (D1)	770	170	18	1	1	4
D1	750	165	17	20	22,234318	2
C1	700	170	16	30	33,3838384	1
promotore	680	165	16	10	15,0626008	3

2° rilancio

base (C1)	700	170	16	1	1,5	4
C1	690	165	15	20	32,0115546	1
D1	670	170	15	10	16,6964286	3
promotore	680	165	16	15	24,2436975	2

Pesi	25	35	10	30
------	----	----	----	----



Procedura negoziata (metodo aggregativo compensatore) seconda ipotesi – rilanci senza modifiche progettuali

Prima fase

Offerte	Prezzo	Tariffa	Durata	Qualità	Punti	Posizione
proposta	1000	200	20	1	0,85714286	6
A1	850	195	19	15	17,9821429	4
B1	820	185	19	13	18,7678571	3
C1	900	190	17	30	31,4642857	2
D1	770	170	18	35	42	1
E1	920	180	16	1	8,35714286	5


1° rilancio

base (D1)	770	170	18	1	30	4
D1	750	165	17	1	32,234318	3
C1	700	170	16	1	33,3838384	1
promotore	730	160	18	1	33,3575248	2

2° rilancio

base (C1)	700	170	16	1	30	4
C1	690	165	15	1	32,0115546	1
D1	670	170	15	1	31,6964286	2
promotore	690	170	15	1	30,9821429	3

Pesi	25	35	10	30
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------




Confronto metodo aggregativo compensatore e metodo electre

Coefficienti delle offerte

	C1	C2	C3	C4	C5
O1	0,500	0,450	0,350	0,450	0,600
O2	0,400	1,000	0,700	1,000	0,400
O3	0,700	0,700	0,350	0,900	0,700
O4	0,300	0,500	0,800	0,400	1,000
O5	1,000	0,900	1,000	0,500	0,650
Scarto max	0,700	0,550	0,650	0,600	0,600
Pesi	0,100	0,250	0,200	0,300	0,150

Confronto metodi aggregativo compensatore ed electre				
	aggreg. compen.	graduat.	electre	graduat.
O1	45,750	5	4,591	5
O2	79,000	1	27,683	3
O3	69,000	3	41,638	2
O4	58,500	4	15,655	4
O5	77,250	2	116,265	1



Criteri di aggiudicazione

Offerta Economicamente più vantaggiosa

Punteggi di valutazione

Elementi Quantitativi

- Espressione lineare utilizzando la seguente formula

$$P_i = \left(1 - \frac{O_i - O_{\min}}{O_{base} - O_{\min}} \right) * (W_{\max} - W_{\min}) + W_{\min}$$

P_i = Punteggio offerta i-esima (O_i)


O_{base} = Offerta base del bando (prezzo a base di gara per esempio)


O_{\min} = Offerta minima in sede di gara

W_{\max} e W_{\min} Punteggio massimo e minimo per l'elemento di valutazione

Criteri di aggiudicazione

$$P_i = \left(1 - \frac{O_i - O_{\min}}{O_{\text{base}} - O_{\min}} \right) * (W_{\max} - W_{\min}) + W_{\min}$$





Criteri di aggiudicazione


Artt. 82-84 D.Lgs. 163/2006

Offerta Economicamente più vantaggiosa

Punteggi di valutazione

Elementi Qualitativi

- Metodo aggregatore compensatore; individuazione dei pesi con il metodo del confronto a coppie (DPR 554/99 – All. A e B)




Criteri di aggiudicazione

Artt. 82-84 D.Lgs. 163/2006

Offerta Economicamente più vantaggiosa

Criterio per la valutazione delle offerte anomale


Una offerta è considerata anormalmente bassa - quindi da verificare - qualora il punteggio ottenuto in ciascun elemento di valutazione superi i 4/5 dei punteggi massimi previsti dal bando di gara



Offerta economicamente più vantaggiosa

Confronto a coppie

	T2	T3	T4	T5	T6			Tn-1	Tn
T1									
T2									
T3									
T4									
T5									



Offerta economicamente più vantaggiosa

Confronto a coppie

Si supponga di avere una gara con tre offerte. La stazione appaltante ha previsto nel bando i seguenti punteggi massimi e minimi:


- Qualità 30-0
- Prezzo 70-0

Il prezzo posto a base di gara è 100.

La commissione è formata da tre componenti.

Il primo componente assegna le seguenti preferenze alle offerte A,B,C

	B	C
A	A (2)	C (4)
	B	C (6)



Award criteria

Most economically advantageous tender


The pairwise comparison method

Il secondo componente assegna le seguenti preferenze

	B	C
A	A (3)	C (3)
	B	C (5)

Il terzo componente assegna le seguenti preferenze

	B	C
A	A (2)	C (4)
	B	C (4)



Offerta economicamente più vantaggiosa

Confronto a coppie

Sommando I punteggi ottenuti da ciascuna offerta, si ottiene:
 $A=7; B=0; C=26$. Pertanto i pesi ottenuti da ciascuna impresa per la qualità sono:

$$V_A = 7/26; \quad V_B = 0; \quad V_C = 1$$

Le offerte economiche sono le seguenti

$$O_A = 70$$

$$O_B = 80$$


$$O_C = 85$$

Con riferimento all'interpolazione lineare vista precedentemente, si ottengono I seguenti pesi per il prezzo

$$V_A = (1 - (70 - 70) / (100 - 70)) = 1;$$

$$V_B = (1 - (80 - 70) / (100 - 70)) = 0,66;$$

$$V_C = (1 - (85 - 70) / (100 - 70)) = 0,5$$



Offerta economicamente più vantaggiosa

Confronto a coppie

Il punteggio totale ottenuto da ciascuna offerta è il seguente

Per A $P_A = 7/26 \cdot 30 + 1 \cdot 70 = 8 + 70 = 78$

Per B $P_B = 0 \cdot 30 + 0,66 \cdot 70 = 0 + 46,2 = 46,2$

Per C $P_C = 1 \cdot 30 + 0,5 \cdot 70 = 30 + 35 = 65$

Pertanto l'offerta economicamente è quella dell'impresa A